

Prot.: [come da segnatrice di protocollo]

Roma, [come da segnatrice di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, e della legge 19 aprile 1990, n. 85.

VISTO l'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

VISTO l'articolo 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il contributo *una tantum* da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 che prevede che la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è obbligatoriamente da utilizzare per la raccolta su rete fisica del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

VISTO il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004;

VISTO il decreto direttoriale del 16 maggio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007;

VISTO il decreto direttoriale del 13 dicembre 2012, protocollo n. 2012/57101;

VISTA la determinazione direttoriale del 1° luglio 2024, protocollo n. 433088/RU;

CONSIDERATO che, al fine dell'ampliamento della rete per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, risulta necessario definire alcuni interventi che

consentano la realizzazione di una rete numericamente adeguata e che presenti i dovuti livelli di efficienza;

RITENUTO, pertanto, di eliminare alcune criticità che non hanno consentito un effettivo aumento del numero di richiedenti la concessione prevedendo la modifica di precedenti disposizioni contenute nei citati decreti direttoriali;

RITENUTO necessario, pertanto, rideterminare i vigenti limiti dell'incasso medio annuo, adeguandoli all'attuale andamento del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa nonché alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta;

RITENUTO, inoltre, necessario ridefinire le distanze minime per procedere alle assegnazioni in deroga nei Comuni nei quali non è raggiunto l'incasso medio annuo previsto;

RITENUTO, altresì, opportuno ridefinire la soglia di mancato raggiungimento della raccolta minima, tale da ridurre il numero di ricevitorie da sottoporre a revoca per inefficienza del punto di raccolta;

RAGGIUNTA l'intesa con le Organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i tabaccai, titolari di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, possono fare richiesta per ottenere una concessione per la raccolta del gioco del lotto entro il 1° marzo di ciascun anno; quelle presentate successivamente a tale termine saranno prese in considerazione nell'anno successivo.
2. L'incasso medio annuo, a livello comunale, è determinato in euro 110.000.
3. Nei Comuni nei quali sia attivo almeno un punto di raccolta, il numero delle ricevitorie da attribuire sarà pari a $R_n = (I_a : 110.000) - R_a$, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, dove, per ciascun Comune, R_n rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, I_a , l'incasso complessivo dell'anno precedente e R_a il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente.
4. Se il numero delle domande riferite a ciascun comune è superiore a quello delle ricevitorie da assegnare secondo quanto previsto dal comma precedente, la graduatoria, stilata entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma 1, tiene conto in primo luogo dell'antecedenza

dell'anno di presentazione delle domande e, a seguire, dell'anzianità della titolarità della rivendita rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine, anche dell'eventuale periodo di coadiuvazione.

5. Nei Comuni sprovvisti, sono in ogni caso istituiti un punto ovvero due punti di raccolta a seconda se la popolazione residente negli stessi sia inferiore o superiore a 2.500 abitanti; è, in ogni caso, istituita una seconda ricevitoria nei Comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti nei quali opera una ricevitoria; ai fini della rilevazione della popolazione residente nel Comune si procede mediante l'utilizzo dei dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
6. La graduatoria, così formata, è inviata agli UADM competenti per territorio, ai fini della stipula dei contratti di concessione.
7. L'attivazione delle ricevitorie interessate dovrà essere completata entro 90 giorni dalla comunicazione alla società concessionaria dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di concessione da parte degli UADM.
8. La procedura di cui al presente articolo è implementata in modalità telematica.

ARTICOLO 2

1. In deroga all'articolo 1 del presente decreto, la Direzione per i Giochi - Ufficio Giochi numerici e Lotterie - può attribuire la concessione per la raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa - acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell'Agenzia e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, reso anche in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, purché sia garantita la distanza di almeno 400 metri della rivendita, ordinaria o speciale, richiedente rispetto alla ricevitoria più vicina.
2. Le istanze devono essere presentate agli Uffici competenti per territorio a partire dal 1° di aprile di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Il limite annuo di raccolta minima è fissato in euro 11.000.
2. Le ricevitorie, che hanno conseguito negli ultimi due esercizi una raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa inferiore al limite di cui al primo comma, sono revocate dagli UADM competenti per territorio, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall'anno 2026, purché sia garantita comunque la presenza di una o di due ricevitorie nei Comuni con popolazione rispettivamente inferiore o superiore a 2.500 abitanti, ai fini della

rilevazione della popolazione residente nel Comune si procede mediante utilizzo dei dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

3. Ai fini della procedura di assegnazione di cui all'articolo 1, le ricevitorie revocabili per il mancato raggiungimento del limite minimo annuo di cui al primo comma, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo che definisce il numero di nuove ricevitorie da attribuire (R_n) e della misurazione della distanza di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione.

ARTICOLO 4

1. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati:
 - a) il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004;
 - b) il decreto direttoriale del 16 maggio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007;
 - c) il decreto direttoriale del 13 dicembre 2012, protocollo n. 2012/57101;
 - d) la determinazione direttoriale del 1° luglio 2024, protocollo n. 433088/RU.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse